



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO
RAVENNA**

Via Teseo Guerra, 15 - 48123 Porto Corsini (RA)

Telefono 0544-443011

p.e.c. dm.ravenna@pec.mit.gov.it – e-mail: cpravenna@mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

**SPETTACOLI PIROTECNICI NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO
BAGNO CORALLO – MARINA DI RAVENNA (RA)**

DATA 26/07/2026

DATA DI RISERVA 02/08/2026

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ravenna:

- VISTA** l'istanza assunta a prot. n. 66453 in data 17.06.2026 pervenuta dalla Società "Pirotecnica Mazzari s.r.l.", con la quale si chiede l'emissione dei provvedimenti di competenza per effettuare uno spettacolo pirotecnico nella data di domenica 26/07/2026 dalle ore 22:00 alle ore 01:00 del 27/07/2026, su pubblico demanio marittimo, nel tratto di spiaggia antistante lo stabilimento balneare denominato "Bagno Corallo" in località Marina di Ravenna (RA), come da relazione e planimetria allegate alla richiesta;
- VISTA** l'Ordinanza Balneare n.01/2019 della Regione Emilia Romagna approvata con Determina Dirigenziale n.4234 in data 08.03.2019 e ss.mm.ii.;
- VISTA** l'Ordinanza Balneare comunale di Ravenna integrativa 2026 - TL 509/2026 PG. n. 112518/2026 del 25/05/2026;
- VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 59/2024 in data 15/05/2024, recante *"Disciplina della navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdette alla navigazione"*;
- VISTA** la propria Ordinanza 38/2017 in data 17.05.2017, recante *"Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Ravenna"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 testo coordinato con le successive modifiche ed integrazioni recante *"Codice della Nautica da diporto"* e il Decreto 29 luglio 2008 n.146 recante *"Regolamento di attuazione dell'art.65 del Decreto 18.07.2005 n.171"*;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72) resa esecutiva con Legge n.1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare disposizioni che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, disciplinano l'interdizione temporanea dello specchio acqueo potenzialmente interessato;
- RITENUTO** necessario prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e garantire al tempo stesso la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 80 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima).

RENDE NOTO

che:

- domenica 26/07/2026 dalle ore 22:00 alle ore 01:00 di lunedì 27/07/2026;
(orari local time)

(data di riserva domenica 02/08/2026 dalle ore 22:00 alle ore 01:00 di lunedì 03/08/2026) avranno luogo spettacoli pirotecnici a cura della ditta "Pirotecnica Mazzari s.r.l.", su pubblico demanio marittimo, nel seguente punto di coordinate geografiche (Datum WGS84):

- LAT. 44°28'06" N – LONG. 012°17'17" E

ricadente in un tratto di spiaggia antistante lo stabilimento balneare denominato "Bagno Corallo" in località Marina di Ravenna, nel comune di Ravenna, come meglio evidenziato nello stralcio cartografico in allegato che è parte integrante della presente Ordinanza,

e pertanto

O R D I N A

Articolo 1 - Interdizione dello specchio acqueo

Nel giorno/fasce orarie locali, sopra indicate nel rende noto, all'interno dell'area circolare ricadente in parte a mare, avente il centro nel punto di cui al rende noto e raggio di mt. 50 (cinquanta metri) è temporaneamente vietata la navigazione (anche con unità a remi e natanti da spiaggia), l'ancoraggio, la sosta, la pesca, le immersioni e qualsiasi altra attività connessa ai pubblici e privati usi del mare.

Articolo 2 – Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le unità navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia e di soccorso in genere, nello svolgimento di attività istituzionali.

Le predette unità navali, se necessario accedere all'interno dello specchio acqueo interdetto per ragioni di servizio/assistenza, dovranno procedere a lento moto adottando ogni utile precauzione, assicurando nel contempo idoneo contatto radio VHF/FM Ch.16 con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna, e con il responsabile della sicurezza a terra per conto Ditta.

Articolo 3 – Condotta della navigazione in prossimità dell'area interdetta

Ferme restando le zone di interdizione alla navigazione secondo le previsioni delle vigenti Ordinanze di questa Autorità Marittima, eventuali unità in navigazione in prossimità delle aree in cui avranno luogo gli spettacoli pirotecnici dovranno comunque mantenersi a distanza di sicurezza dal limite esterno dell'area interdetta, procedendo a velocità ridotta, prestando ascolto radio sul CH 16 VHF/FM e massima attenzione alla navigazione.

Articolo 4 – Obblighi a carico dell'organizzatore

L'organizzatore dello spettacolo pirotecnico è tenuto ad:

- osservare scrupolosamente le modalità di svolgimento dell'attività in parola, come previsto dalle normative in materia vigenti, nonché come dal medesimo dichiarate in sede di istanza;
- dovranno essere comunicati alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima (0544/443013), l'inizio e la fine dello spettacolo pirotecnico;

- la zona interessata dallo sparo dovrà essere costantemente vigilata a cura ed onere dell'istante, per tutta la durata dello spettacolo a mezzo di personale espressamente designato, nonché dovranno essere garantite le costanti comunicazioni con la Sala Operativa di questa Capitaneria;
- assicurare prima dell'inizio dello sparo e durante lo spettacolo che lo specchio acqueo circoscritto nell'area di sicurezza sia libero da persone, bagnanti e/o qualsiasi tipologia di natante anche nel corso del posizionamento del galleggiante;
- dovrà essere immediatamente comunicata alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima, (0544/443013 – 112 - 1530), ogni informazione di pericolo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- l'accensione dei fuochi dovrà svolgersi solo in condizioni meteomarine assicurate, provvedendo ad annullarla e/o a sospenderla tempestivamente in caso di controindicazioni, informando prontamente di ciò anche la predetta Sala Operativa oltre agli altri interessati;
- eventuali variazioni dell'attività anche in riferimento a date, orari ed aree delle manifestazioni dovranno essere comunicate con congruo anticipo alla Sala Operativa ed agli Enti competenti in ragione dei propri provvedimenti rilasciati;
- ogni idoneo segnalamento installato per delimitare l'area di sicurezza, dovrà essere, di volta in volta, apposto limitatamente al periodo temporale cui ci si riferisce e dovrà essere immediatamente rimosso al termine dello spettacolo in parola;
- dovranno essere adottati tutti i presidi di assistenza necessari, anche di tipo sanitario, antincendio ed antinquinamento idonei per fronteggiare le risposte iniziali in caso di bisogno;
- ottenere preventivamente, pena l'annullamento degli spettacoli, il rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza per i suddetti spettacoli pirotecnici, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. da parte della Questura di Ravenna nonché dell'Autorizzazione ai fini demaniali marittimi rilasciata dall'Autorità competente.

Articolo 5 - Disposizioni finali e sanzionatorie

Ogni responsabilità per danno e/o lesione che dovesse derivare a beni e/o persone imputabile direttamente e/o indirettamente all'iniziativa, rimane a carico dell'istante, così come l'organizzazione e la sorveglianza dello svolgimento della stessa; pertanto questa Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Non si esime l'interessato dall'obbligo di munirsi delle altre Licenze o Autorizzazioni eventualmente previste da Leggi o Regolamenti vigenti e di competenza di altre Amministrazioni.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma dell'articolo 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n°171, qualora le violazioni siano commesse con unità da diporto; negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, l'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri diversa fattispecie o reato.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Ravenna e degli Uffici Marittimi dipendenti e l'inclusione nel sito internet istituzionale, alla sezione "Ordinanze", ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Ravenna, (data di registrazione del provvedimento)

ILCOMANDANTE
C.V. (CP) Maurizio TATTOLI
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
RAVENNA

ALLEGATO

